

mancano, i quali senza dubbio tenteranno di penetrare e penetreranno, se vi saranno ammessi, nel Consiglio superiore, l'elemento politico che avete voluto così savamente cacciare, si infiltro nelle cose della magistratura? Importa perciò che vi si ovvii rad calmente: come importa e per le stesse ragioni e colla stessa esclusione degli avvocati, che se pur si vogliono creare, e io non sono convinto della opportunità loro, si modifichi, la composizione, delle Commissioni istituite dall'articolo 28 presso le Corti di Appello, per la classificazione e la promozione degli aggiunti giudiziari.

Non ho più che una parola da dire sul ruolo unico e sugli articoli 44 e 45 del disegno di legge, che rinserrano una grossa questione. Badate che l'articolo 44 come in parte anche il 42, possono condurvi alla violazione dell'articolo 69 dello statuto che consacra l'immovibilità dei giudici. Come li potete infatti se inamovibili, tener per tre anni tra coloro che son sospesi, e poi dispensare dall'ufficio? E colla minaccia intanto, intendiamoci bene, e colla possibilità pur troppo di errori e di arbitrii da parte di Commissioni e di ministri, contro i quali non assicura difesa la legge che pure intende a guarentire i magistrati! Le disposizioni dell'articolo 45 sono troppo gravi perchè il Parlamento le possa mai acconsentire.

Badate poi che il ruolo unico non celi un'insidia e un'ingiustizia a favore dei funzionari del pubblico ministero i quali hanno fin qui avuta la fortuna di una carriera più rapida nell'inizio suo. Classificandoli nel rispettivo grado e dalla data della nomina al grado stesso senza riguardo alla categoria, voi verrete a ledere le giuste aspettative di magistrati giudicanti, i quali speravano di medicare la lentezza degli inizi con una susseguente carriera più rapida che li ponesse in pari ai colleghi del pubblico ministero. Anche questa può essere una grossa e spinosa questione. E non è bene che un organico che deve diventare il gran ruolo della magistratura italiana sia così inquinato di ingiustizia nell'origine sua.

Ho finito e concludo riassumendo, come ho fatto col mio ordine del giorno, le considerazioni che ho avuto l'onore d' esporre. E faccio voto che, lasciando stralciare quella parte del disegno di legge sull'ordinamento che non è matura, e che va preceduta da una revisione delle circoscrizioni e da una coraggiosa riduzione delle sedi giudiziarie e coordinata con una ponderata riforma dei nostri Codici di procedura, per rendere soprattutto più spedita l'ammi-

nistrazione della giustizia, gli onorevoli Zanardelli e Coccu-Ortu concentrino ogni vigore di difesa sovra quella parte dell'autonomia giudiziaria che sarà loro vanto legittimo di aver proposto e fatto approvare dal Parlamento, ad elevazione ed a sicura guarentigia della magistratura italiana.

(Benissimo! Bravo! - Congratulazioni).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sorani.

Sorani. Onorevoli colleghi: dopo gli splendidi ed elevati discorsi dei precedenti oratori, nulla rimane a dire che non sia una cattiva parafrasi del già detto: una seconda edizione, male riveduta e peggio corretta. Mi limiterò, quindi, a poche osservazioni intorno al disegno di legge. E di buon grado vi avrei evitato la pena di udire la mia povera e fioca parola, se non avessi in altra sede presentata un'interpellanza, volta a chiedere al ministro di grazia e giustizia come egli intendesse d'affrancare la magistratura dalla ingerenza, diretta ed indiretta, del pubblico ministero, e di liberar questo dalla dipendenza del potere esecutivo. Ora, poichè, o prima o poi avrei dovuto tediare la Camera tanto fa, in questo momento di grande vostra indulgenza, che accordiate anche a me le attenuanti. E poichè il ministro con questo disegno di legge, ha esaurientemente, e con mia piena soddisfazione, risposto alla interpellanza, prendo qui l'occasione per ringraziarlo.

Ciò è quanto avrei detto ed il primo dei punti circa i quali desidero trattenermi si è intorno all'istituto del pubblico ministero.

Per ciò che concerne la prima parte della mia interpellanza, ossia intorno a quelle disposizioni della vigente legge che concedono al pubblico ministero di premere ed influire direttamente ed indirettamente sulla magistratura giudicante vuoi colle proposte per tramutamento, promozioni o incarichi, vuoi con le informazioni e le note caratteristiche che forniscono al Governo, vuoi in altre mille guise, tali da influire sulla loro carriera, tutti gli oratori, e non poteva essere diversamente, furono concordi nel deplorarle; come pure furono concordi nel dar lode al progetto che tale sconcio elimina per sempre. Veggano nullameno i ministri proponenti nel coordinamento delle presenti leggi col Codice di Procedura Penale, se non sia il caso di completar l'opera, togliendo al pubblico ministero la facoltà di sollevare ricorso per legittima suspizione contro la magistratura giudicante che